



CITTA' DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON GAZEBI, DEHORS E ARREDO MOBILE, STAGIONALE E PERMANENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 81 DEL
26/09/2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 30/12/2020

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 – Criteri generali	4
Art. 4 – Tipologie ed elementi costitutivi dei dehors	5
Art. 5 – Ubicazione e caratteristiche di dehors e arredi mobili	11
Art. 6 – Voltura concessione	12
Art. 7 – Deposito cauzionale	12
Art. 8 – Procedura per il rilascio della concessione	13
Art. 9 - Occupazioni in ambiti vincolati	14
Art. 10 - Obblighi del titolare del provvedimento	14
Art. 11 - Termini per il rilascio della concessione	15
Art. 12 – Durata, Rinnovo, diniego e decadenza della concessione	15
Art. 13 - Revoca, sospensione o modifica	16
Art. 14 - Rimozione degli arredi alla scadenza dell'autorizzazione	16
Art. 15 - Accertamenti	17
Art. 16 - Sanzioni	17
Art. 17 - Norme finali e transitorie	17
Art. 18 - Entrata in Vigore	18

PREMESSA

L'amministrazione comunale riconosce la funzione positiva dell'utilizzo del suolo pubblico per la messa in opera di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, in compatibilità del presente regolamento e preservando i luoghi ed il decoro pubblico, al fine di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini e ai turisti.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato ad uso pubblico per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, come individuati dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287. Disciplina inoltre, l'installazione e/o il posizionamento di arredo mobile (o facilmente rimovibile) funzionale, sia per le attività medesime che per le aree private aperte esterne adiacenti.

Art. 2 - Definizioni

- 1) ai fini del presente regolamento, con le espressioni:
 - a) “**suolo pubblico**”: si intende l'area di dominio pubblico appartenente al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) “**suolo privato ad uso pubblico**”: si intende l'area di proprietà privata gravata da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
 - c) “**dehor o arredo mobile**”: si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, comunque caratterizzati dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 – Criteri generali

- 1) è consentita l'occupazione di piazze, vie e strade o, comunque, aree antistanti le attività di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per l'installazione e/o il posizionamento di dehor/arredo mobile funzionale all'attività stessa.
- 2) ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.) è consentita l'occupazione dei marciapiedi fino al massimo della metà della larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 3) in prossimità di intersezioni viarie i dehors/arredi mobili non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Le strutture non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici, segnaletica stradale oltre alla vista di insegne, cartelli pubblicitari, targhe ed altri elementi pubblicitari eventualmente presenti.
- 4) non è consentita l'occupazione in aderenza agli edifici di culto. La distanza intercorrente tra l'edificio di culto e lo spazio in concessione, non può essere inferiore a mt. 2 (due).
- 5) in ogni caso le occupazioni non devono essere di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Non devono essere di impedimento al fluido passaggio delle persone con difficoltà di deambulazione. Sono fatte salve le esigenze generali di sicurezza.
- 6) l'installazione e/o il posizionamento dei dehors deve avvenire in conformità al presente regolamento e previa autorizzazione del Comune. Per tutti gli elementi di arredo la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa area, piazza o via.
- 7) all'interno dei dehors non possono essere accatastati o impilati tavolini, sedie e/o qualsiasi altro elemento.

- 8) la somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.
- 9) è vietata “l’occupazione” davanti ai passi carrabili e agli scivoli per disabili e, in ogni caso in cui crei ostacolo o impedimento all’utilizzo di opere, servizi o bene pubblico funzionale alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 10) nel caso di concessioni attigue, i concessionari potranno provvedere a delimitare l’area attraverso installazioni di divisori facilmente amovibili. Qualsiasi installazione non deve occultare la segnaletica stradale né interferire con gli attraversamenti pedonali.
- 11) il dehor non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 12) sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi.
- 13) qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 4, o con finalità diverse da quelle previste dall’art. 1 comma 1, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 4 – Tipologie ed elementi costitutivi dei dehors

1) Tipologie di dehors:

- **arredi di base**;
- **dehor aperto**, lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l’ambiente;
- **dehor delimitato**, lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali e frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- **dehor coperto**, il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili.

2) Elementi costitutivi dei dehors:

- a) “**ARREDI DI BASE**” quali tavoli, sedie, poltrone, divani e panche, ed altri elementi similari:

- I. gli arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare armoniosamente inseriti nel contesto dello spazio pubblico, gradevoli ed ordinati;
- II. gli elementi di arredo devono essere essenzialmente di colore bianco, beige, canna di fucile e verde bottiglia, ovvero adeguati allo stile del locale con l'utilizzo dei seguenti materiali:
 - Ferro battuto
 - Legno
 - Plastica o assimilabili
- III. nelle vie di seguito riportate, saranno ammessi solo arredi in ferro battuto o legno, in tutte le tinte di bianco/beige, legno naturale, grigio antracite:
 - Via Orazio;
 - Via Roma (da piazza Indipendenza ad angolo Via Plinio);
 - Piazza Ungheria;
 - Piazza Indipendenza;
 - Piazza Italia
- IV. Sulle passeggiate a mare (Via Tokio e Via Pechino) è ammesso l'utilizzo esclusivo bianco/beige e del grigio antracite;
- V. non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo. È ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purché di dimensione non superiore a cm. 20X30;
- VI. i sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e mobili, possono essere consentiti all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata: da adeguata individuazione nella planimetria; dalla scheda tecnica degli elementi; dalla certificazione CE e omologazione che attesti la conformità del prodotto;
- VII. nei dehors non è consentita l'installazione di strutture o attrezzature per la distribuzione di bevande alla spina, cottura, preparazione, manipolazione di prodotti alimentari.

b) **“DEHORS APERTI”** quali ombrelloni, tende, eccetera:

- I. le attrezzature per la copertura costituite da ombrelloni sono caratterizzate da un unico elemento verticale di appoggio al suolo e da un telo di copertura in materiale antimuffa, impermeabile ed ignifugo;
- II. gli ombrelloni devono essere saldamente ancorati ad appositi basamenti, lasciando un'altezza libera di 2,30 m. dal suolo, non superare 3 metri di altezza, ed avere una pendenza adeguata per lo scorrimento dell'acqua. Il posizionamento degli ombrelloni non deve occultare, interrompere o limitare la vista di facciate di edifici storico – monumentali, degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche;
- III. le strutture di copertura diverse dagli ombrelloni devono essere caratterizzate dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, da temporaneità e da facile rimozione. Gli elementi verticali devono essere semplicemente appoggiati al suolo ed eventualmente zavorrati, gli elementi di copertura devono essere facilmente chiudibili giornalmente;
- IV. le coperture devono essere ripiegate la sera, dopo la chiusura dell'esercizio.
- V. non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo. E' ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purché di dimensione non superiore a cm. 30X40;
- VI. in nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali laterali, abbassabili e/o raccogliabili;
- VII. il dehor aperto può utilizzare, quale elemento di copertura, una o più tende collocate sulla facciata degli edifici e deve essere di materiale ignifugo, impermeabile ed antimuffa;
- VIII. le tende non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli ombrelloni o da gazebo e devono essere prive di appoggi al suolo ma fissate sulla facciata dell'esercizio commerciale;
- IX. le tende con montanti devono essere supportate da una struttura fissata sulla facciata, con punti di appoggio al suolo, senza manomissione del suolo pubblico;
- X. Nelle vie di cui all'Art. 4 comma 2 punto III , gli ombrelloni devono rispettare le tonalità del colore bianco/beige.

- XI. Per le coperture dei dehors aperti sono ammessi colori in armonia con l'edificio e lo stile del locale, evitando colori accesi;
- XII. qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello stesso colore;
- XIII. l'altezza minima dei teli delle tende dal suolo, incluse eventuali mantovane frontali e/o laterali, non deve essere inferiore a m 2,30 nel punto più basso. Le tende devono essere prive di chiusure verticali (anteriori o laterali, fisse o apribili).

c) **“DEHORS DELIMITATI”** (verticale e orizzontale): con fioriere, pannelli, pedane, etc.:

- I. le attrezzature di delimitazione, cioè gli eventuali manufatti atti ad individuare gli spazi dati in concessione rispetto al restante suolo, possono essere costituiti da pannelli frangivento, fioriere, vasi, pedane ed altri elementi similari, con le specificazioni riportate nei commi successivi;
- II. l'altezza complessiva delle fioriere, misurata dal livello del suolo ed esclusa la pianta, non può superare 1,00 m. Le stesse devono essere preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile. Le piante devono essere scelte tra le essenze ornamentali di gradevole aspetto e maggiormente resistenti agli agenti esterni;
- III. l'altezza complessiva dei pannelli che costituiscono i dehors aperti, non può superare la misura massima di 150 cm. L'altezza dei pannelli che non consentono la visibilità, misurata dal livello del suolo, non può superare la misura di 100 cm; questi ultimi devono essere realizzati in ferro e di colore verde bottiglia o grigio antracite. E' escluso l'uso di colori accesi;
- IV. le fioriere, ovvero i pannelli di delimitazione, devono essere posati in modo tale da non occultare o interrompere o limitare la vista degli elementi architettonici e decorativi degli edifici o delle vedute prospettiche particolarmente significative;
- V. la linea di delimitazione dell'area di occupazione deve sempre essere costituita da una sola fila di elementi organizzati in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile;

- VI. il titolare della concessione deve garantire il decoro delle attrezzature di delimitazione mediante la loro costante manutenzione, con particolare riguardo agli elementi vegetali posti nelle fioriere, anche durante i periodi di chiusura dell'esercizio, e con l'obbligo di rimuoverli per periodi di chiusura superiore ai 30 giorni;
- VII. è obbligo del titolare attrezzare il dehor con cestini getta rifiuti e posacenere, da tenere a sua cura costantemente puliti;
- VIII. le attrezzature di delimitazione non devono avere scritte pubblicitarie;
- IX. è ammessa l'apposizione del logo o dell'insegna dell'esercizio purché di dimensione non superiore a cm 30X40. Non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione;
- X. tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune (quali panchine, cestini, fioriere, paracarri, portabici, barriere, ecc.) non possono essere compresi nell'area destinata a dehor;
- XI. in caso di richiesta della concessione per l'utilizzo dello spazio sottostante le strutture site in Viale Spagna (cosiddette "barche rovesciate"), l'istanza sarà sottoposta alla valutazione del competente ufficio tecnico comunale ed all'acquisizione del relativo nulla-osta. Sarà obbligo del concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, previa approvazione dei lavori da effettuare da parte dell'ufficio comunale competente. E' vietata la chiusura laterale delle strutture.
- XII. le delimitazioni orizzontali sono ammesse esclusivamente mediante pedane, intese quali pavimentazioni sopraelevate costituite da strutture modulari mobili, e devono essere facilmente smontabili, con altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente. In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm 15, misurata dal livello del suolo;
- XIII. gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche sono a carico del titolare dell'esercizio e il loro ingombro deve essere ricavato all'interno dell'area concessa per l'occupazione suolo pubblico. Devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso appropriato delle attrezzature di delimitazione verticale;

- XIV. è vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di aerazione e simili. L'installazione delle pedane non deve precludere l'accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche nei punti di captazione (griglie, caditoie, ecc.);
- XV. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate (a titolo esemplificativo: Via Orazio, Viale Francia, Viale Spagna, Piazza Indipendenza e Piazza Ungheria, Piazza S. Benedetto) il suolo deve essere lasciato a vista. Pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche;
- XVI. i porta locandine o espositori con i menù a cavalletto sono ammessi all'interno dell'area di occupazione, purché non intralcino la circolazione pedonale e siano mantenuti in ordine;
- XVII. In Piazza Indipendenza, Piazza Italia, Piazza Ungheria, Via Tokio e Via Pechino non è ammessa l'installazione di "DEHORS DELIMITATI".

d) **"DEHORS COPERTI"**:

- I. sono quelle attrezzature di copertura e riparo dei dehors costituite da strutture intelaiate/pannelli con copertura, con o senza delimitazioni laterali, quali (a titolo esemplificativo): tettoie, gazebo, strutture a telaio con coperture rigide/semirigide/in tessuto, tensostrutture ed ogni altra struttura leggera, destinate alla vendita e somministrazione. Esse dovranno essere realizzate nelle tonalità di bianco/beige e grigio antracite;
- II. L'altezza dei dehors di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3.50 metri;
- III. Le coperture devono essere di materiale antimuffa, impermeabile ed ignifugo, in tinta unita e avere una colorazione che risulti in sintonia con l'effetto cromatico degli edifici adiacenti. E' escluso l'uso di colori accesi;
- IV. la realizzazione delle succitate strutture destinate su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), ferma restando la preliminare autorizzazione a tale occupazione, è subordinata alla presentazione di apposito titolo edilizio;

- V. non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sui dehors. E' ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purché di dimensione non superiore a cm. 30X40;
- VI. sulla sede stradale la superficie di ingombro delle strutture deve essere contenuta e coincidente con la delimitazione di massimo due stalli di parcheggio, come di fatto individuati in loco, ovvero, in assenza di segnaletica orizzontale, contenuta e coincidente con la misura massima di due metri e cinquanta (2,50 mt) di larghezza e la misura massima di cinque metri (5,00) per i parcheggi in linea. E' consentita l'occupazione di parcheggi di tipologia a spina di pesce o a pettine (per un massimo di 3 posti);
- VII. nel caso in cui le strutture occupino stalli di parcheggio a pagamento, i titolari della concessione sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere all'Amministrazione Comunale, gli oneri economici relativi ad una media di 3 ore giornaliere (€ 3 al giorno), esclusa la domenica per la quale dovrà essere corrisposta la relativa tassa di occupazione comunale. In caso di occupazione di parcheggi di tipologia a spina di pesce o a pettine, la superficie di ingombro dovrà essere uguale a quella prevista dal precedente punto VII, mentre la quota dovuta al Concessionario riguarderà il numero dei parcheggi effettivamente utilizzati.
- VIII. Il limite massimo di stalli di sosta occupabili per il posizionamento dei dehors è stabilito nella misura del 20% del totale dei parcheggi di ogni zona (Pomezia, Torvaianica);
- IX. Le domande per l'occupazione degli stalli di sosta saranno valutate in ordine cronologico, fino all'esaurimento della disponibilità di stalli;
- X. In Piazza Indipendenza, Piazza Italia, Piazza Ungheria, Via Tokio e Via Pechino non è ammessa l'installazione di "DEHORS COPERTI".

Art. 5 – Ubicazione e caratteristiche di dehors e arredi mobili

- 1) i dehors sono installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore contiguità e corrispondenza possibile con la facciata dell'esercizio stesso. L'eventuale estensione dei dehors oltre il fronte del locale cui si riferiscono non

deve pregiudicare i diritti di terzi e, in tal caso, dovrà essere acquisito il nulla osta del titolare dell'esercizio adiacente;

- 2) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili e devono essere dotati di opportuna segnaletica ai fini della sicurezza stradale a mezzo di catarifrangenti e da altri adeguati sistemi ad individuare l'ingombro stradale, anche per gli orari notturni;
- 3) nel caso in cui i dehors siano previsti sul bordo esterno del marciapiede, in corrispondenza di stalli di sosta devono essere arretrati di almeno 0,50 m. dal cordolo; la collocazione dei dehors non deve interferire con la presenza di attraversamenti pedonali;
- 4) gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione e ad alto rendimento.

Art. 6 – Voltura concessione

- 1) Il trasferimento della titolarità, anche temporanea, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, qualora presente, salvo comunicazione di disdetta;
- 2) Nel caso in cui per il rilascio della concessione da volturare sia stata presentata apposita fideiussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, il concessionario subentrante dovrà provvedere a presentare una nuova polizza fideiussoria dello stesso importo.

Art. 7 – Deposito cauzionale

- 1) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine dell'occupazione, il richiedente la concessione, a pena di mancato rilascio della stessa, dovrà versare in favore dell'Amministrazione Comunale, la somma di € 70/mq., fino ad un massimo di € 2.000,00 nei modi consentiti, a titolo di deposito cauzionale, pertanto a destinazione vincolata e non produttivo di interessi, ovvero stipulare apposita polizza fideiussoria.
- 2) sono esclusi dal versamento del deposito cauzionale gli interventi relativi agli arredi di base quali tavoli, sedie, dehors aperti quali ombrelloni o tende prive di montanti.

Art. 8 – Procedura per il rilascio della concessione

- 1) l'istanza per il rilascio della concessione è presentata telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, pena l'irricevibilità della stessa.
- 2) tutte le istanze di cui al precedente comma devono essere presentate compilando il modello predisposto in ogni parte e completo della documentazione richiesta reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, ed essere corredate dalla seguente documentazione:
 - assicurazione specifica contro danni a terzi eventualmente causati durante l'occupazione;
 - diritti di istruttoria;
- a) progetto in scala adeguata [1:100] in cui siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e contenere:
 - a. lo stato di fatto dell'area interessata, con l'indicazione delle strutture dei servizi, alberi, segnaletica stradale, arredi urbani, ecc.;
 - b. la viabilità vigente sull'area su cui il dehor viene ad interferire;
 - c. l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
 - relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni – elementi di illuminazione – fioriere – cestini ecc.);
 - fotografie a colori, frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l'installazione del dehors;
 - specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - nulla osta dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas (per il riscaldamento) saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - Ove presenti, copia della documentazione relativa all'omologazione dei sistemi di climatizzazione dei dehors (riscaldamento e raffreddamento);

- Eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva richiesta;
- 3) per le istanze di rinnovo, in sostituzione della documentazione di cui sopra, dovrà allegarsi dichiarazione dalla quale si evinca chiaramente la conformità dell'occupazione del suolo pubblico, in relazione alla modalità ed alla superficie, a quella già concessa dall'ufficio preposto del Comune;
 - 4) l'istanza di rinnovo concessione deve pervenire, almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione;
 - 5) la concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione, se non unitamente all'attività. Essa dovrà essere conservata da parte del titolare ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza;
 - 6) l'ufficio SUAP, verificata la completezza della documentazione presentata, provvede ad inoltrare la stessa agli uffici interessati, ovvero a convocare una conferenza intersettoriale, al fine dell'acquisizione del parere di competenza;
 - 7) l'ufficio SUAP, all'esito dei pareri richiesti e dell'istruttoria provvede ad informare il Servizio Tributi il quale a sua volta comunica al richiedente l'importo dovuto a titolo di tributi locali;
 - 8) la concessione di suolo pubblico viene rilasciata esclusivamente a seguito del pagamento dei tributi di cui al comma 8 e del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 7.

Art. 9 - Occupazioni in ambiti vincolati

- 1) negli ambiti sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico, la concessione di suolo è subordinata all'ottenimento del preventivo nulla-osta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e/o dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 10 - Obblighi del titolare del provvedimento

- 1) il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) rispettare rigorosamente il limite dell'occupazione delle aree concesse;
 - b) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nel provvedimento e per il solo uso consentito, curandone la relativa manutenzione al fine di mantenerne in maniera continuativa un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
 - c) ripristinare i luoghi alla scadenza del termine della concessione;
 - d) non arrecare alcun danno al selciato e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili pozzetti ecc. e relativi sotto servizi esistenti;

- e) garantire il corretto deflusso delle acque piovane;
- f) provvedere alla pulizia dell'area in concessione;
- g) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, delle normative, dei regolamenti e degli eventuali accordi tra le parti;
- h) pagare i tributi locali nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dai regolamenti
- i) rispettare quanto previsto nel vigente regolamento di zonizzazione nel quale sono individuati i limiti sonori per zona;
- j) ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione e conservarla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- k) esibire, a richiesta delle autorità preposte e dei dipendenti comunali autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 11 - Termini per il rilascio della concessione

- 1) il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione è di 45 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- 2) il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda di produrre ulteriore documentazione o chiarimenti;
- 3) dalla data di presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento;
- 4) qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione l'istanza sarà respinta e archiviata.

Art. 12 – Durata, Rinnovo, diniego e decadenza della concessione

- 1) i provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione permanenti sono rinnovabili, quelli temporanei sono prorogabili;
- 2) la concessione permanente ha validità per tre anni;
- 3) la concessione temporanea ha validità per un periodo complessivo inferiore all'anno;
- 4) la domanda di rinnovo o proroga della concessione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza riportata sulla concessione originaria, utilizzando esclusivamente la modalità telematica, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art 16. Il modello, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata,

pena l'inammissibilità.

- 5) E' causa ostativa al rinnovo il mancato pagamento delle tasse e dei tributi comunali dovuti, avuto riguardo alle concessioni degli ultimi cinque anni, non sanate prima del rilascio del provvedimento;
- 6) E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di negare il rilascio della concessione per motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità e/o per conformazione strutturale dell'area, non idonea all'installazione e/o posizionamento di arredo mobile.

Art. 13 - Revoca, sospensione o modifica

- 1) il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di sicurezza, incolumità pubblica, di traffico, nonché, di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture e per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, può revocare, sospendere o modificare il provvedimento di concessione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
 - 1) i destinatari del provvedimento di revoca, sospensione o modifica provvederanno a proprie cure e spese alla eventuale rimozione dei manufatti e degli arredi mobili ripristinando lo stato dei luoghi "*quo ante*" e comunque entro il termine stabilito nel provvedimento stesso. In mancanza si provvede d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti, trattenendo quanto eventualmente versato a titolo di cauzione o di polizza fideiussoria.
- 2) il Comune può sospendere la concessione in occasione di manifestazioni o eventi di interesse collettivo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento;
- 3) il mancato versamento delle tasse e tributi comunali, alle scadenze stabilite, comporta la sospensione e successiva revoca della concessione. La sospensione è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuto il pagamento, lo stesso soggetto, procederà alla revoca del provvedimento.

Art. 14 - Rimozione degli arredi alla scadenza dell'autorizzazione

- 2) alla scadenza della concessione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi dehors o arredi mobili, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto intestatario del titolo concessorio;
- 3) qualora non si ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, vi provvede il Comune,

previa diffida, addebitando al soggetto di cui sopra tutte le spese sostenute, trattenendo quanto eventualmente versato a titolo di cauzione o di polizza fideiussoria.

Art. 15 - Accertamenti

- 1) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi del presente regolamento sono svolte dalle forze di Polizia.

Art. 16 - Sanzioni

- 1) per le violazioni del presente regolamento, salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00);
- 2) è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme di cui alla L. n. 689/1981;
- 3) qualora le violazioni attengono all'occupazione abusiva, o all'installazione o utilizzo di elementi di arredo mobile non autorizzato ai sensi del predetto regolamento, gli organi preposti di cui all'art. 15, provvedono ad ordinare al titolare della concessione, la rimozione dell'occupazione abusiva e dell'arredo mobile non consentito. Qualora il titolare del provvedimento non ottemperi nei termini contenuti nell'atto di rimozione, si provvede d'ufficio;
- 4) alla terza violazione amministrativa, durante il periodo di concessione temporanea o nell'anno per quelle permanenti, si applica la sospensione immediata della concessione da un minimo di giorni uno ad un massimo di giorni cinque. Alla quarta violazione, nel medesimo periodo, si applica la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione;
- 5) in tutti i casi le spese sono a carico del trasgressore;
- 6) le disposizioni del presente articolo soccombono alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

- 1) per quanto non specificato, si applica la normativa vigente in materia;

- 2) le concessioni già autorizzate restano valide fino alla scadenza, salvo richiesta del titolare di provvedimento di rinnovo ai sensi del presente regolamento;
- 3) Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente “regolamento per il rilascio di autorizzazioni per il posizionamento di gazebo, pedane, tavoli e/o sedie su area pubblica antistante gli esercizi commerciali, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 26 settembre 05 (modificata con deliberazione del commissario straordinario n. 42 del 27 aprile 2006);
- 4) i titolari di pubblici esercizi di cui all’art 5 della legge 25/08/1991, n. 287, che hanno inoltrato la comunicazione di occupazione temporanea, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale 20/05/2020, n. 104, e successiva proroga avvenuta con Determinazione Dirigenziale 18/09/2020, n. 1123, possono richiedere, entro 30 giorni dalla scadenza prevista dalle norme sull’emergenza sanitaria da Covid-19, la concessione/autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 18 - Entrata in Vigore

- 1) il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all’albo pretorio, come disposto dall’art. 9 comma 4 del vigente statuto e sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Pomezia.